REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E DEI CONVITTI ANNESSI

Art. 3

Inquadramento nei nuovi ruoli

I segretari economi, i censori di disciplina, i prefetti di disciplina e gli applicati di segreteria in servizio di ruolo ordinario alla data di applicazione della presente legge, sono inquadrati nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle A, B e C annesse alla presente legge, secondo l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza.

Versione in vigore dal 27 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e dei convitti annessi
Estremi	Legge 3 aprile 1958, n. 475
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-dei-ruoli-organici-del-personale-non-insegnante-delle-1958/art-3-inquadramento-nei-nuovi-ruoli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it